COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 07-08-2024
DEL SERVIZI TECNICI 1

DETERMINAZIONE N. 556 DEL 07-08-2024 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. LUCA LUCINI PER ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL'ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE AD INSEDIAMENTO IN COMUNE DI NERVIANO-ATE G6C1-COLOREDO NR1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 1

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 45 del 27.04.2021 emessa ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 152/2006, recante l'ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti relativo all'insediamento ATEG6 C1 – Coloredo NR1;

Considerato che si pongono le rinnovate esigenze di assunzione di provvedimenti che nascono dalla riscontrata presenza di rifiuti in quantità ben superiore rispetto a quelli che erano stati accertati nell'istruttoria che ha poi condotto all'ordinanza comunale ex art. 192 D. Lgs. 152/2006 n. 45/2021;

Avuto riguardo alla complessità della fattispecie, nonché alla sovrapposizione tra procedimenti di accertamento in essere, effettuati dalle diverse P.A. preposte, ai fini dell'emanazione degli opportuni e doverosi provvedimenti;

Ritenuto quindi di avvalersi dell'attività di assistenza legale e stragiudiziale nell'ambito del procedimento preordinato all'assunzione dei provvedimenti di competenza comunale;

Contattato l'avv. Luca Lucini con studio in Milano – Corso di Porta Vittoria n. 47 – P.IVA 05405570960, che ha manifestato la propria disponibilità;

Visto il preventivo proposto da parte del suddetto professionista con nota del 7.05.2024 prot. n. 12429 per un importo pari ad € 1.600,00 oltre a spese art. 2 DM 55/14 pari ad € 240,00, CPA 4% per € 73,60 ed IVA 22% per € 420,99 per un totale lordo di € 2.334,59;

Ritenuta congrua la spesa di € 1.600,00 oltre a spese art. 2 DM 55/14 pari ad € 240,00, CPA 4% per € 73,60 ed IVA 22% per € 420,99 per un totale lordo di € 2.334,59 e di procedere, quindi, all'affidamento del servizio al professionista di cui sopra;

Atteso che la spesa prevista è inferiore ad € 5.000,00;

Visti:

- l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere per gli affidamenti inferiori a € 140.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- l’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede, per gli appalti di cui all’art. 50 comma 2 lett. b) la facoltà di procedere all’affidamento tramite unico provvedimento e che la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e, se necessari a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

- l’art. 49 in merito all’obbligo di rotazione degli operatori economici, dal quale sono esenti gli acquisti di beni e servizi inferiori a € 5.000,00, come nel caso di specie;

– l’art. 62, comma 1, del D.Lgs 36/23 che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro;

Visto l’art. 1 comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dal comma 130 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n.145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, è ammesso l’affidamento anche in deroga al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che:
- il servizio oggetto del presente appalto non è soggetto a rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3 bis, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008) e pertanto non si procede alla predisposizione del DUVRI;
- non è dovuto il versamento del contributo ma è stato richiesto il codice identificativo gara (CIG) all’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione all’art. 3, comma 5, che risulta essere: B2BB49E53A;

Dato atto che il contratto sarà stipulato sotto forma di lettera d’ordine;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 117/C.C. del 21.12.2023 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2024-2026, bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati. Esame ed approvazione”;
- n. 226/G.C. del 28.12.2023 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per il triennio 2024-2026”;
- n. 17/G.C. del 15.02.2024 ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

Individuato quale responsabile del procedimento il Geom. Pietro Loddo;

Visto il Decreto Sindacale n. 33 del 28/12/2023, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 1;

Considerato di dover impegnare la somma totale di € 2.335,00 al capitolo 3957 codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.000 del bilancio corrente;

Visti:

- il D.Lgs 36/23 testo vigente;

- il D.Lgs 267/00 testo vigente ed in particolare gli articoli 183 e 192; - l'art. 28 del Regolamento di Contabilità testo vigente

- l'art 31 del Regolamento Comunale sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse che risultano parte integrante del presente atto;

2. di affidare l'incarico per l'attività di assistenza legale e stragiudiziale nell'ambito del procedimento volto all'emanazione dei provvedimenti di competenza comunale previsti dall'art. 192 del D.lgs 152/06 all'Avv. LUCA LUCINI con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47 – P.IVA 05405570960;

3. di approvare il Disciplinare di Incarico, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A)

4. di impegnare la spesa complessiva di € 2.335,00 (spese generali, IVA e CPA compresi) al capitolo 3957, codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.000, del bilancio corrente, dando atto che la stessa è esigibile nel corrente esercizio;

5. di perfezionare l'incarico mediante invio della lettera d'ordine;

6. di dichiarare la decadenza dell'affidamento della fornitura nel caso in cui le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e al possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica non confermino quanto dichiarato in sede di offerta fermo restando il diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento;

7. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque subordinata all'acquisizione, con esito positivo, del documento di regolarità contributiva dai competenti enti (INPS o INAIL) nelle scadenze e nei tempi indicati nel preventivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 1
GEOM. Pietro Loddo

****

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005